



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 16 DEL 02 MAGGIO 2020

Oggetto: APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 4 MAGGIO 2020

L'anno duemila venti, il giorno 02 del mese di maggio, in Santo Stefano Quisquina, nella sede del Comune, il Sindaco del Comune, Rag. Francesco Cacciatore,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, che detta «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 1, «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», con particolare riferimento alle misure previste nelle seguenti lettere:

“d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;

“i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei

luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

"cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (.....Servizi di pompe funebri e attività connesse)";

"gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici";

- articolo 3, *"Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"*, con particolare riferimento alle misure previste nelle seguenti lettere:

"c)..... negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4" (Misure igienico – sanitarie);

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani";

- articolo 10, *"disposizioni finali"*, che stabilisce:

"Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020";

vista l'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana che stabilisce quanto segue:

- articolo 1: *"L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020.....;*

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- articolo 7 (visite ai cimiteri): *"I Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale";*

preso atto che nel preambolo della stessa ordinanza n. 18/2020 viene riconosciuta una diminuzione del rischio di contagio, affermando quanto segue *"Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale";*

vista la nota pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, avente ad oggetto *"Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, nella quale si afferma che si sta *"avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste";*

vista la circolare del Ministro della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, prot. 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;

ritenuto che la predetta circolare, pur avendo “*come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale*”, prende atto che “*talune Regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari*”, riconoscendo alle Regioni spazi di autonomia normativa;

dato atto che alcune indicazioni contenute nella predetta circolare, tra cui, a titolo non esaustivo, si ricorda il punto 7 della lettera B, (“*...non sono consentite cerimonie funebri*”), sono da ritenere superate per antinomia con la successiva normativa, quale la lettera i) del d.P.C.M. 26 aprile 2020 che fornisce indicazioni contrastanti e in direzione diversa (“*sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone*”);

considerato l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale;

considerato che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell’attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia da COVID – 2019;

considerato che nel territorio del Comune di Santo Stefano Quisquina non si sono registrati casi di soggetti positivi al COVID – 19, a testimonianza di una particolare attenzione e osservanza da parte della popolazione verso le relative misure precauzionali, tanto da autorizzare l’avvio di un seppur minimo alleggerimento delle restrizioni, limitatamente alle situazioni che consentono di rivolgere un pensiero carico di spiritualità quale quello della visita ai defunti – di particolare carica emotiva in questo periodo “storico”;

ritenuto che sussistano le condizioni dei luoghi per il rispetto di “*adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*”, come stabilito nell’articolo 7 dell’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

ritenuto di accogliere le numerose istanze pervenute allo scrivente dalla Popolazione, intese a potere fruire della possibilità di fare visita ai propri cari defunti, seppur nel rispetto delle limitazioni e delle misure igienico – sanitarie;

considerato che, alla luce di quanto sin qui esposto, gli spostamenti delle persone per visita al Cimitero comunale possano essere ritenuti rientranti tra le giustificazioni valide in deroga alle sopra descritte limitazioni degli spostamenti;

visto il d.P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

visto il regolamento comunale cimiteriale;

richiamate le proprie ordinanze n. 07 del 13 marzo 2020, n. 11 del 3 aprile 2020 e n. 14 del 14 aprile 2020, con le quali è stata disposta la chiusura del cimitero comunale fino al 3 maggio 2020;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre, l'apertura al pubblico del cimitero comunale, a partire dal 4 maggio 2020, garantendo, altresì, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai parenti e agli affini di primo grado;

ritenuto di dovere stabilire che l'ingresso nel cimitero comunale debba essere ridotto a un numero limitato di persone, al fine di evitare i rischi di assembramenti e i conseguenti rischi di contagio da COVID – 19;

ritenuto che per rispettare un criterio di imparzialità e trasparenza si possa consentire l'ingresso a gruppi di persone determinati secondo un ordine alfabetico riferito al Cognome dei potenziali visitatori che vorranno fare ingresso al cimitero comunale;

ritenuto che la qui descritta limitazione non debba essere applicata in occasione di eventuali cerimonie funebri, per le quali vanno osservate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del d.P.C.M. 26 aprile 2020 (*cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone*);

visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto l'articolo 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 e che prevede che le disposizioni dello stesso articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 117 dispone: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

- 1) la riapertura al pubblico del cimitero comunale dal 4 maggio 2020;
- 2) fino al 17 maggio 2020 l'ingresso al cimitero per visita ai defunti dalle ore 8,00, alle ore 13,00 è consentito a tutti, nel rispetto del seguente calendario settimanale:

Giorno della settimana	Ingresso consentito a Persone con le iniziali del cognome come di seguito:
lunedì	Lettera A e B
martedì	Lettera C e D
mercoledì	Lettera E, F e G
giovedì	Lettera H, I, L M
venerdì	Lettera N, O, P, Q
sabato	Lettera R, S, T
domenica	Lettera U, V, Z

- 3) i visitatori e tutti coloro i quali faranno ingresso nel cimitero comunale devono:
 - rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto);

- 4) l'ingresso sarà consentito con l'osservanza dell'obbligo di indossare mascherine e guanti e di evitare assembramenti;
- 5) il personale comunale in servizio presso il cimitero comunale è incaricato della osservazione di quanto disposto con la presente ordinanza e di avvertire tempestivamente il Comando polizia locale per eventuali inosservanze riguardanti le limitazioni agli ingressi o i divieti di assembramenti;
- 6) è sempre garantita l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
- 7) durante eventuali riti funebri è ammessa la presenza dei congiunti della salma per l'estremo saluto fino a un massimo di 15 persone;
- 8) gli operatori economici che saranno presenti all'interno del cimitero comunale per esigenze lavorative sono tenuti a osservare la normativa in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro oltre che il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 di cui all'allegato 6 del d.P.C.M. 26 aprile 2020.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto per 15 giorni all'albo pretorio on line e all'ingresso del cimitero comunale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.
- all'Ufficio di Polizia locale del Comune di Santo Stefano Quisquina,
- agli Uffici comunali interessati per materia (Ufficiale di stato civile, Area tecnica, custode del cimitero comunale).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi

Santo Stefano Quisquina, li 02 maggio 2020



Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore